



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Dante Alighieri - Marconi"
88837-PETILIA POLICASTRO (KR) VIA A. De GASPERI, 83
Tel 0962/376664-C.F91045790796 C.M.KRIC83200C

Al personale Dell'I.C. "Dante Alighieri- Marconi"

Oggetto: Congedo straordinario biennale retribuito per assistenza a familiare con disabilità grave – Art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 e Legge 104/1992

Facendo seguito alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, si forniscono al personale le informazioni necessarie per la richiesta del congedo straordinario biennale retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 per l'assistenza a familiari con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Presentazione della domanda

Il personale interessato deve presentare la richiesta alla Segreteria scolastica con congruo anticipo, al fine di consentire la verifica della documentazione prodotta e la corretta istruttoria della pratica.

Si ricorda che l'Amministrazione dispone di **30 giorni dalla presentazione della domanda** per la concessione del beneficio.

Soggetti aventi diritto

A seguito delle modifiche introdotte dal **Decreto Legislativo n. 105/2022**, il congedo straordinario può essere riconosciuto secondo il seguente ordine di priorità, che deve essere rigorosamente rispettato:

1. **Coniuge convivente**, parte dell'unione civile convivente o convivente di fatto della persona con disabilità grave;
2. **Padre o madre**, anche adottivi o affidatari, qualora il soggetto di cui al punto precedente sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti;
3. **Uno dei figli conviventi**, qualora i soggetti indicati ai punti 1 e 2 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. **Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi**, qualora i soggetti indicati ai punti 1, 2 e 3 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. **Un parente o affine entro il terzo grado convivente**, qualora i soggetti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Precisazioni importanti

L'ordine di priorità previsto dalla legge non può essere modificato.

Non è pertanto possibile riconoscere il diritto al familiare collocato in posizione successiva sulla base di una semplice rinuncia da parte del soggetto che precede nell'ordine di priorità.

Lo scorrimento al familiare successivo è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla normativa, ossia quando il familiare avente priorità sia:

- mancante;
- deceduto;
- affetto da patologie invalidanti.

Le patologie invalidanti sono quelle individuate dall'**art. 2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000** e devono essere documentate mediante idonea certificazione medica.

Documentazione da presentare

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **Richiesta del dipendente**, utilizzando l'apposito modello disponibile sul gestionale "Nuvola" oppure presso gli uffici di Segreteria.
2. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del **D.P.R. n. 445/2000**, attestante:
 - il grado di parentela con la persona assistita;
 - l'eventuale assenza di altri soggetti aventi diritto;
 - oppure la documentazione relativa ai soggetti aventi priorità, comprensiva della certificazione medica attestante l'impossibilità a prestare assistenza per le cause previste dalla legge.
3. **Certificato di residenza o attestazione di convivenza/dimora temporanea** presso il medesimo indirizzo della persona assistita, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia del documento di identità.
4. **Dichiarazione relativa al ricovero della persona assistita**, attestante:
 - l'assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere o assimilate;
 - oppure, in caso di ricovero, certificazione della struttura sanitaria che attesti la necessità dell'assistenza da parte del familiare richiedente.
5. **Verbale o certificazione attestante il riconoscimento della situazione di handicap grave** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, in corso di validità.

Trattamento economico

Durante il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a un'**indennità economica sostitutiva della retribuzione**, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001 e dalle disposizioni INPS vigenti.

Interruzione del congedo

Il congedo straordinario termina esclusivamente con la ripresa effettiva del servizio da parte del dipendente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Parisi

(Firma autografa
omessa ai sensi
dell'art.3 del
D.Lgs.n.39/1993)

--